

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

(WHISTLEBLOWING POLICY)

SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina le modalità con cui la Società, quale soggetto giuridico del settore privato, adempie all'obbligo previsto dal D.Lgs. 24/2023 di implementare un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) che sia idoneo a garantire ai Segnalanti le tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente): autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto

Canali di Segnalazione: canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o da terzi soggetti dalla stessa autorizzati

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria

Decreto: D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing

Divulgazione Pubblica: rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)

Direttiva Whistleblowing: Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Enti del Terzo Settore: Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Gestori della Segnalazione: persona o persone designate dalle Società per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della presente procedura

GDPR: Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

Persona coinvolta (Segnalato) persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Portale/Software: il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Zaf> utilizzabile dal segnalante per eseguire una segnalazione interna

Procedure: insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati, le violazioni, e/o di ridurre le conseguenze o il ripetersi

Rapporto giuridico: rapporto giuridico intercorrente tra il segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una violazione; il rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un rapporto giuridico diretto con la Società)

Riscontro: comunicazione al segnalante di informazioni relative al séguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o a colui che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Sanzioni amministrative: sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste

Sanzioni disciplinari: sanzioni disciplinari applicabili da parte della Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura

Segnalante: persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.1, che effettua la segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Segnalazione Esterna: comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del segnalante presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall'ANAC

Segnalazione Interna: comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione messi a disposizione dalle Società

Séguito: azione intrapresa dal gestore della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

Società: Zaf S.p.A.

Soggetti del Settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico

Soggetti del Settore pubblico: amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs.

175/2016, anche se quotate, società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate

Soggetti Esterni: segnalanti diversi dai Soggetti Interni

Soggetti Interni: segnalanti definiti come interni nel paragrafo 2.1 della presente procedura

Tutele: l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing

Violazioni 231: atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in: a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231, o c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni; a prescindere dal fatto che:

- il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che
- i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con la Società

2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica alle seguenti categorie di soggetti che possono effettuare le segnalazioni ed assumere quindi la veste di Persona Segnalante interna o esterna.

A Lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali (Segnalante interno)

B Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società (Segnalante interno)

C Lavoratori autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) nonché titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc, che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (Segnalante esterno)

D Lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società (Segnalante esterno)

E Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società (Segnalante esterno)

F Azionisti (Segnalante esterno)

G Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (Segnalante interno)

H Membri dell'organo di controllo o vigilanza della Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)

2.2 Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare informazioni sulle violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso. Le Segnalazioni possono anche essere anonime, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterla ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

In linea generale possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/01 (*c.d. reati presupposto*) o violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione

- illeciti previsti o compiuti in violazione delle disposizioni contenute negli **atti dell'Unione europea** (o nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea) indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori¹: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

esempio: reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

- atti od omissioni che **ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**

esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali

esempio: violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica

¹ Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'allegato (parte I e parte II) del Decreto.

l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti che precedono.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che si ritiene possano essere poste in essere trovandosi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Non saranno prese in considerazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, screzi con colleghi e superiori, reclami su erronea applicazione di trattamenti giuridici ed economici a favore del lavoratore).

Resta ferma:

- i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori), e
- ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (pertanto, il segnalante avrà sempre facoltà, nel caso in cui egli detenga informazioni circa un fatto di reato, di presentare querela all'Autorità penale competente).

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

- a) obbligatoria, da parte dei Soggetti Interni (in forza dei doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede connessi al rapporto giuridico con la Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);
- b) obbligatoria, da parte dei Soggetti Esterni che si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare;
- c) facoltativa, da parte dei Soggetti Esterni alla Società che non si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare.

3.2. Contenuto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte della Società, a riscontro anche della fondatezza della segnalazione, al segnalante è suggerito di fornire almeno i seguenti elementi utili:

- le generalità del Segnalante (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta), salvo questi ritenga di procedere con una segnalazione anonima;

- una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità del soggetto cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.3. Tipologie di Segnalazione

Una Segnalazione può essere fatta attraverso:

- a) Canale Interno, se diretta alla Società attraverso uno dei canali di segnalazione implementati dalla Società;
- b) Canale Esterno, gestito da ANAC
- c) Divulgazione Pubblica;
- d) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

3.3.1. Canale di segnalazione interno.

Possono essere utilizzati dalla persona segnalante i seguenti Canali Interni.

- **Portale/Software raggiungibile all'indirizzo** <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Zaf>
Tale canale è l'unico che garantisce l'anonimato ed è quello preferibile in quanto garantisce la corretta gestione della segnalazione tramite una serie di misure di protezione non presenti per gli altri canali. Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software sono visionabili sulla prima pagina online del Portale/Software. Attraverso il Portale/Software è possibile anche effettuare una registrazione vocale con la garanzia dell'anonimato in quanto l'identificazione vocale sarà resa automaticamente impossibile in fase di registrazione dal Portale/Software.
- **Linea telefonica dedicata:** numero tel. 0245381201 assegnato al Gestore della Segnalazione che ha l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un resoconto scritto dettagliato della conversazione riportante la data della conversazione e la propria firma.
- **Incontro diretto con il Gestore della Segnalazione**, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza. Il Gestore della Segnalazione assicura in tal caso, subordinatamente al consenso del Segnalante, che a) l'incontro si svolga entro un termine ragionevole dalla data della richiesta suddetta, e b) venga conservata la documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni sulla violazione. Il Gestore della Segnalazione ha l'obbligo di documentare l'incontro: a) registrando la conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle Informazioni; o b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dai Gestori della Segnalazione. Il Segnalante ha diritto di verificare, rettificare e approvare il verbale tramite propria firma.
- **Tramite posta ordinaria:** il Segnalante può procedere alla Segnalazione tramite l'invio alla Società della Segnalazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in due buste chiuse:

la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente ad un riferimento e-mail non aziendale che funga da “punto di contatto” e alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “Riservato-Non Aprire”, all'attenzione del Gestore delle segnalazioni (OdV). Il Gestore della Segnalazione procede quindi alla stregua di quanto sopra descritto.

Casi particolari

In caso di Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore devono essere trattate come di seguito descritto.

Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore: nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo;
- in definitiva, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

Tutte le segnalazioni pervenute attraverso i distinti canali saranno inserite e gestite tramite il Portale/Software.

3.3.2. Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna;
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio della Società, di fatto non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante non ha avuto alcun séguito (nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC);
- d) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace séguito o la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna è effettuata:

- in forma scritta tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/>);

- in forma orale attraverso i) linee telefoniche o ii) sistemi di messaggistica vocale o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3.3.3 Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha facoltà di effettuare una Divulgazione Pubblica della violazione beneficiando delle tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i “Presupposti della Divulgazione Pubblica”):

- abbia prima operato la Segnalazione (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
 - non sia stata intrapresa un’azione appropriata in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall’avviso di ricevimento della Segnalazione;
 - se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che:
 - la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile;
 - in caso di Segnalazione Esterna, sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace séguito per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3.3.4 Denuncia all’Autorità Giudiziaria

È sempre possibile per il segnalante effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziari nei casi, nei tempi e secondo le modalità previste dalla Legge.

3.4. Gestore/i delle segnalazioni

3.4.1. Generalità

La gestione dei canali di segnalazione interna e del séguito è affidata all’Organismo di Vigilanza (OdV) nominato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 dalla Società.

Rimane ferma la facoltà del Gestore della Segnalazione di coinvolgere ulteriori soggetti nel séguito della Segnalazione.

3.4.2. Budget

Nel caso in cui ai fini dell’adeguata valutazione di una o più segnalazioni si rendano necessarie, a insindacabile discrezione del Gestore, competenze ed esperienze professionali specialistiche relative a particolari materie tecniche o legali, il Gestore delle segnalazioni potrà avvalersi, a spese della Società che dovrà essere debitamente avvisata, del supporto di terzi consulenti e/o agenzie di investigazione, ferma restando l’esclusiva responsabilità del Gestore circa la decisione finale sulla fondatezza nel merito della segnalazione.

3.4.3. Compiti

Il Gestore delle segnalazioni, quale organo reputato imparziale e competente dalla Società, ha il compito di:

- a) ricevere e prendere in carico le segnalazioni;
- b) effettuare lo screening delle segnalazioni;
- c) fornire il primo avviso al segnalante nel termine di 7 giorni (presa in carico); mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni; dare diligente séguito alla segnalazione;
- d) curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni al Segnalante se necessario, richieste a terzi;
- e) decidere sull'esito (fondatezza) delle segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e darne notizia al segnalante entro 3 mesi dalla presa in carico;
- f) collaborare con le altre funzioni aziendali competenti per verificare che sia posto rimedio alla Violazione segnalata anche tramite l'azione penale ovvero un'azione per il recupero dei fondi;
- g) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
- h) coordinarsi con la Funzione Privacy, nonché con il DPO designato, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità del trattamento di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- i) mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite esposizione nei luoghi di lavoro, pubblicazione sul sito internet della Società o tramite qualsiasi altro mezzo che permetta ai Segnalanti di accedere a tali informazioni;
- j) collaborare con il Responsabile IT, su richiesta, affinché siano garantiti i requisiti di protezione dei Canali di Segnalazione informatici e di conservazione delle Segnalazioni;
- k) trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione annuale sulle segnalazioni ricevute e sui relativi esiti; la relazione, non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infrannuale se il Gestore delle segnalazioni la valuta necessaria in ragione della particolare importanza delle stesse. Il Gestore della segnalazione, ove reputato necessario, può delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni/esterni) dotati di adeguate competenze e sotto vincolo di stretta riservatezza. A tal fine il Gestore della segnalazione si assicura preventivamente che il delegato sia a conoscenza della presente procedura. Il Gestore della segnalazione conserva in capo a sé il potere di decisione finale circa la fondatezza nel merito della segnalazione, nonché circa l'accertamento dell'eventuale dolo o colpa grave del Segnalante e degli eventuali soggetti coinvolti, a meno che tale potere non venga delegato anch'esso caso per caso dal Gestore della segnalazione previo consenso scritto della Società al terzo delegato.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni riceva una segnalazione, deve trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi

dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento. La mancata o ritardata comunicazione al Gestore delle segnalazioni da parte dei primi destinatari della segnalazione ricevuta costituisce violazione della presente procedura, come tale punibile, in caso di dolo o colpa grave, tramite le Sanzioni disciplinari di cui al successivo Par. 8.

3.5. Esame delle Segnalazioni

3.5.1. Switch / Protocollazione

La segnalazione pervenuta tramite canali di segnalazione diversi dal Portale/Software, viene inserita immediatamente sul Portale/Software dal gestore della segnalazione. Tale attività genera automaticamente l'attribuzione di un codice ID alla segnalazione (protocollazione).

3.5.2. Screening preliminare

A seguito di ricezione della segnalazione, il gestore della segnalazione provvede alla presa in carico della stessa e alla sua valutazione preliminare, diretta ad accertare:

- se la segnalazione contenga le informazioni minime obbligatorie previste, e pertanto sia da reputarsi ammissibile;
- la tipologia di violazione denunciata (es. violazione 231, violazione settoriale);
- l'eventuale conflitto di interesse del gestore della segnalazione rispetto alla segnalazione stessa.

Se il gestore della segnalazione ritiene che la stessa sia ammissibile e non è in conflitto d'interesse, procede con gli ulteriori incombeni (istruttoria, ecc., su cui vedi oltre).

3.5.3. Conflitto di interesse

Il gestore della segnalazione, se reputa l'esistenza di un conflitto di interesse rispetto alla segnalazione pervenutagli (l'oggetto della segnalazione riguarda violazioni addebitabili al gestore stesso), deve:

- astenersi dal trattare la segnalazione, e
- devolvere immediatamente la gestione della segnalazione al Revisore dei Conti. Nel devolvere la segnalazione il gestore deve comunicare per iscritto la natura del conflitto rilevato. La natura del conflitto rilevato rispetto ad una segnalazione deve essere dichiarata all'interno del campo "note" nel Portale/Software da parte del Revisore.

3.5.4. Riscontro al Segnalante

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione non anonima, il gestore della segnalazione comunica al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio (Portale/Software) o, se non fosse possibile usare il Portale/Software, raccomandata con ricevuta di ritorno, messaggio e-mail).

Il riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di 3 mesi, decorrente:

- dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al segnalante (es. perché il segnalante è rimasto anonimo), dalla scadenza del termine di 7 giorni dal ricevimento della segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi non è stato deciso alcun séguito della segnalazione, il segnalante ne deve essere informato, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi. Il

segnalante usando l'ID segnalazione ricevuto può accedere al Portale/Software e interloquire con il gestore della segnalazione.

3.6. Istruttoria

3.6.1. Generalità

Se la segnalazione è ritenuta *prima facie* ammissibile, il gestore della segnalazione procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di segnalazione. A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della violazione oggetto della segnalazione, la Società ha adottato preve adeguate procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti, anche terzi (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di violazione;
- c) con immediata tempestività, inoltre, il gestore della segnalazione riceve da parte dei responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le violazioni oggetto di segnalazione;
 - le richieste di tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le violazioni;
 - i rapporti preparati dai responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle violazioni segnalate;
 - le richieste inoltrate dalle persone segnalate (cioè a cui siano addebitate le violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la segnalazione pervenuta.

3.6.2. Priorità

Le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal gestore della segnalazione.

3.7. Obblighi di collaborazione

Il personale e ogni altro referente interno della Società è tenuto a collaborare con la massima diligenza all'attività di istruttoria del gestore della segnalazione.

3.8. Archiviazione della segnalazione

Nel caso in cui all'esito dello Screening o della successiva più estesa istruttoria sia riscontrata:

- la mancanza anche parziale dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- il contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti denunciati;
- la produzione, tramite la segnalazione, di sola documentazione in assenza di una dichiarazione del segnalante di voler denunciare una violazione;
- la segnalazione di violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- l'infondatezza per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

il gestore della segnalazione dichiara inammissibile la segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima. Di tale archiviazione viene data sollecita notizia tramite il Portale/Software al segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite la Inbox Sicura del Portale/Software).

3.9. Azioni conseguenti alla segnalazione

3.9.1. Infondatezza della segnalazione con dolo o colpa grave

In tal caso, occorre procedere all'archiviazione.

Qualora il gestore della segnalazione riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave della segnalazione, lo comunica per iscritto:

- al segnalato;
- al responsabile di area funzionale del segnalante, nonché al Responsabile del Personale, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalante.

3.9.2. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il gestore della segnalazione riscontri che i fatti oggetto di segnalazione sono fondati, comunica l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza:

- al segnalato (salvo che ciò ostacoli indagini o procedimenti giudiziari per la tutela dei diritti delle Società; in ogni caso il gestore della segnalazione valuta l'opportunità di ritardare la suddetta comunicazione, in funzione di eventuali esigenze di riservatezza circa lo svolgimento dell'istruttoria);
- al responsabile di area funzionale cui appartiene il segnalante, se la violazione ha ad oggetto un illecito concernente l'area stessa;
- al Responsabile del Personale (salvo che alla stessa sia addebitabile la violazione segnalata);
- all'Amministratore Delegato (salvo che allo stesso sia addebitabile la violazione segnalata);
- nel caso di segnalante esterno: i) al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso segnalante appartiene (o, se si ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla violazione segnalata, al responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a esaminare la comunicazione) e ii) al responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione.

3.9.3. Inosservanza di procedure interne

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della segnalazione porti il gestore della segnalazione a constatare (i) l'assenza di specifiche procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio violazioni

o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o iii) la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla procedura, il gestore della segnalazione comunica tali circostanze all'Amministratore Delegato per gli opportuni rimedi.

4. CONSERVAZIONE

La segnalazione di violazioni, e la relativa documentazione, devono essere archiviate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

5. TUTELA LEGALE

Al segnalante e agli altri soggetti tutelati sono garantite dalla Società le tutele indicate nell'Appendice A.

6. FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing e sono regolate in APPENDICE B.

7. DISTRIBUZIONE

Il gestore della segnalazione mette a disposizione dei destinatari della presente procedura, informazioni chiare sui canali di segnalazione, sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne e le divulgazioni pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile all'interno del luogo di lavoro (bacheca aziendale);
- Messa a disposizione
 - a mani
 - via e-mail
- Pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale;
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di segnalazione

8. SANZIONI

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte della Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati) e dal Sistema sanzionatorio 231 di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 aziendale.

9. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, trova applicazione il Decreto Whistleblowing.

APPENDICE A - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - o Facilitatori,
 - o Persone del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
 - o Colleghi di lavoro della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
 - o Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo, delle suddette persone.

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a tutti i Soggetti Tutelati le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE
- MISURE DI SOSTEGNO
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle sole persone Segnalanti, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il Rapporto giuridico con le Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE

La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti Misure di protezione:

- Divieto di Ritorsione
- Protezione dalle Ritorsioni
- Limitazioni di responsabilità
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (es. Ufficio europeo per la lotta antifrode), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (per tale intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto) (c.d. divieto di atti ritorsivi).

La «Ritorsione» va intesa estensivamente, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di demerito o referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l) l'inserimento in elenchi impropri (es. liste nere) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

m) la conclusione anticipata (risoluzione) o l'annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi; l'introduzione di modifiche peggiorative del contratto di servizio o fornitura;

n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 Denuncia all'ANAC

I Segnalanti possono comunicare le Ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.2 Invalidità degli atti

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, delle Tutele da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La nullità *ex lege* degli atti di Ritorsione, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

3.2.3 Onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava su chi li ha posti in essere l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.

3.3. Limitazioni di responsabilità

L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- violazioni coperte da obblighi di segreto (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punte dagli artt. 326, 622, 623 codice penale)
- violazioni relative alla tutela del diritto d'autore
- violazioni relative alla protezione dei dati personali (privacy)
- violazioni che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni oggetto della Segnalazione. Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione
- b) per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

La Società potrà inoltre disporre nei confronti delle persone che hanno deciso la Ritorsione l'irrogazione di Sanzioni disciplinari, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati)
- Modello Organizzativo 231 adottato, nel caso in cui la condotta del responsabile della Ritorsione rilevi ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso.

3.4. Forma obbligata della transazione o rinuncia

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha inoltre diritto alle misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenze gratuite sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/whistleblowing>. Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

5. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte della Società, del Gestore della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- la identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione
- il contenuto della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati l'identità del Segnalante, senza il consenso espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza non si applica nei seguenti casi:

- i) quando la divulgazione dell'identità del Segnalante rappresenta un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata. Allo scopo, il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte del Gestore della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante;
- ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'Autorità giudiziaria o di Polizia;
- iii) eventuale rinuncia volontaria per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante;
- iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

In ogni caso, il Segnalante deve essere informato per iscritto dal Gestore della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.

Le Società, il Gestore della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.2
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione e che le Informazioni rilasciate rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia accertata, anche con sentenza di primo grado

- i) la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione
- ii) la responsabilità civile del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di dolo o colpa grave.

Sono da considerarsi in mala fede/colpa grave (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, opportunistiche e/o fatte al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, ecc.).

Nell'ipotesi di Divulgazione Pubblica il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti dalla procedura.

APPENDICE B - FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione della presente procedura Whistleblowing, ii) costituiscono una prova della reale volontà della Società di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili all'intera struttura organizzativa - con modalità differenziate in base al ruolo dei fruitori - chiare informazioni circa i presupposti e le procedure di Segnalazione delle Violazioni, le Tutele dei Segnalanti e i limiti delle stesse.

Il Responsabile del Personale, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un Piano formativo whistleblowing costituente parte integrante della presente Appendice.